



COMUNE DI CASTEL DI LAMA
Provincia di ASCOLI PICENO
Cod. Fis. 80000270449 - P.IVA 00376180444
UFFICIO S.U.A.P.



Via CARRAFO n. 22
Centralino 0736/81871 - Ufficio 0736/818736 - Fax 0736/818760
tommaso.cavezzi@comune.casteldilama.ap.it - tommaso.cavezzi@pec.comune.casteldilama.ap.it

n° 02/2018

VERBALE DI CONTESTAZIONE - Art. 14 - Legge 24-11-1981, n. 689

DATA E LOCALITÀ	Anno 2018, giorno 24, mese Settembre, ore 10.00 in via Carrafo, 22, di questo Comune il sottoscritto Resp. Ufficio Suap- Ing. Tommaso Cavezzi ha accertato che il:
PROPRIETARIO TRASGRESSOR E	Cognome e nome FALASCA FABIO nato a SCHIAVI D'ABRUZZO (CH) in data 10/05/1968 residente a ROMA- VIA DELLA LIGNITE, 46
PROPRIETARIO TRASGRESSOR E	Cognome e nome FALASCA FABIO nato a SCHIAVI DI ABRUZZO (CH) in data 10/05/1968 residente a ROMA- VIA DELLA LIGNITE, 46
Eventuale soggetto che risponde art. 2 L. 689/81	Cognome e nome nato a in data residente a indirizzo
VIOLAZIONE	ha violato l'art. 9 della Legge Regionale 10/1998 e art. 34 lettera b) del Regolamento Comunale approvato con la Delibera di C.C. nr. 13 del 18/03/2008 perché non esercitava con regolarità l'attività di Noleggio con conducente (autorizzazione rilasciata dal Comune di Castel di Lama n. 3 del 01/04/2009) Per la suddetta violazione viene prevista una sanzione amministrativa da € 258,23 a € 516,46
DICHIARAZIONI	Il trasgressore dichiara ☒ la violazione è stata già contestata con ns note nr. 3868 del 21/03/2018 e nr. 7000 del 24/05/2018, con conseguente applicazione della diffida trasmessa con nota prot. pec nr. 8603 del 19/06/2018

MODALITÀ DI ESTINZIONE

Entro 60 gg. dalla notifica della presente contestazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 172,15 a mezzo c.c.p. n. 13904636 intestato al Comune di Castel di Lama-Servizio Tesoreria

(VEDI AVVERTENZE A RETRO)

Ricorso: entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti e possono chiedere l'audizione personale all'autorità competente sotto indicata:

- ☐ Prefetto
- ☐ Sindaco
- ☐ Presidente della Giunta Provinciale
- ☐ Presidente delle Regione

X Segretario Comunale ex art. 9 C. 3 "Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali" adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/11/2006

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione: Suap Comune di Castel di Lama

ULTERIORI PROVVEDIMENTI:

- ☐ Con apposito verbale si è proceduto a sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa. In applicazione degli artt. 13, 19 e 20 della Legge 24/11/1981 n. 689.
- ☐ si è proceduto a

fatto, letto e sottoscritto:

IL TRASGRESSORE

L'OBLIGATO IN SOLIDO

GLI ACCERTATORI

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA – Art. 16, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nel bollettino di pagamento indicare in numero di verbale di contestazione cui il pagamento stesso si riferisce.

PAGAMENTO OLTRE I 60 GG-

- Art.13, comma 2 lettera a) "Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 29/11/2006;

- Art.11 legge 24 novembre 1981, n.689.

Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso, se gli elementi conosciuti non consentono di determinare l'importo della sanzione secondo i criteri indicati dall'art.11 della L.n.689/1981, detto importo è determinato in misura non inferiore a quello meno favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo fissati per la violazione.



IL RESPONSABILE S.U.A.P.